

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1958

Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della finanza locale, esaminato e discusso, da oltre ottanta anni, da parte di eminenti studiosi, da illustri Parlamentari e da uomini di governo, è tuttora in attesa di una soluzione organica e concreta, che valga ad apprestare gli strumenti atti ad assicurare stabilmente, ed in ogni contingenza, agli Enti locali i mezzi per provvedere alle esigenze dei servizi che essi assolvono nell'interesse della rispettiva collettività.

Ma è inutile nascondersi la estrema difficoltà della soluzione di un problema, i cui termini stessi sono soggetti a subire continui spostamenti, per l'influenza che vi esercitano molteplici fattori d'ordine politico e sociale, per quanto concerne le finalità degli

Enti, e d'ordine economico e finanziario, per ciò che concerne il rapporto fra il volume dei mezzi occorrenti per il conseguimento di tali finalità e quello dei proventi delle fonti d'entrata realizzabili dai singoli Enti.

Basti ricordare che il testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, il quale, dopo lungo travaglio, dette un'organica sistemazione a tutta la materia e sembrò aver risolto per un lungo periodo di tempo l'assillante problema, si dimostrò, sotto questo ultimo profilo, già superato dopo pochi anni, nello stesso anteguerra.

L'assetto da esso dato alle finanze comunali e provinciali fu, poi, addirittura travolto dalle profonde perturbazioni economiche e sociali causate dalla guerra; tanto che si

dovette far ricorso ad un complesso di provvidenze legislative intese, da un lato, a prevedere interventi straordinari, diretti o indiretti, dello Stato a favore dei Comuni e delle Provincie deficitari, dall'altro, a potenziarne ed integrarne le fonti di entrata, perfezionandone, inoltre il congegno tecnico.

E, tuttavia, il problema di ripristinare il turbato equilibrio finanziario degli Enti locali si ripresenta ancora, con carattere di assoluta urgenza, sì da postulare provvedimenti atti ad eliminare le situazioni più gravi.

* * *

Tale urgenza è stata avvertita immediatamente dall'attuale Governo, com'è dato rilevare dalle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio al Parlamento, con le quali sono stati assunti, in proposito, precisi impegni.

In adempimento di tali impegni, il Governo ha iniziato a predisporre una serie organica di provvedimenti, il primo dei quali è il disegno di legge costituzionale, che viene in pari data presentato al Parlamento e col quale si vuol assicurare ai Comuni ed alle Provincie che nessun nuovo o maggior onere sarà posto a loro carico senza che siano assicurati i mezzi per farvi fronte e che nessun tributo potrà venir meno senza che vi corrisponda una diminuzione di spesa o un incremento di altre entrate: esso costituisce — com'è facile comprendere — la premessa indispensabile di ogni ulteriore provvedimento inteso a dare una maggiore stabilità e sicurezza alla finanza degli Enti locali.

Il principio, del resto, non è nuovo: in termini più limitati, esso era già contenuto nell'articolo 2 del testo unico del 1934 della legge comunale e provinciale. Ma le numerose — e talora assai onerose — violazioni che il principio stesso ha subito per opera di leggi aventi pari grado di efficacia di quella derogata hanno indotto a porlo in termini costituzionali, come limitazione e condizionamento dei poteri del legislatore ordinario, in armonia, peraltro, con i principi già accolti dalla Costituzione.

Il disegno di legge che viene illustrato dalla presente relazione vuol essere la seconda

tappa nell'adempimento del programma tracciato in materia: con esso non si pongono soluzioni miracolistiche, ma ci si intende avviare verso una più soddisfacente ripartizione di compiti tra lo Stato e gli Enti locali — i quali vengono, di conseguenza, sgravati dall'onere di taluni servizi — e, nello stesso tempo, si vuol conseguire una migliore sistemazione tecnica di alcuni tributi e sopperire, infine, con misure eccezionali, alle condizioni gravemente deficitarie dei Comuni non capoluogo di provincia, che costituiscono il nucleo di gran lunga più numeroso.

La grave situazione in cui si dibattono, particolarmente, le maggiori città dell'Italia Centro-Meridionale e delle Isole, nonché talune amministrazioni provinciali, non è sottovalutata dal Governo: questo, al contrario, si è posto già all'opera per trovare, entro il più breve termine possibile, adeguata soluzione a questa parte del problema della finanza locale che, per la sua entità, per le sue caratteristiche e per le conseguenti difficoltà che presenta, si stacca dall'altra parte relativa ai centri minori, richiedendo diverse e più complesse misure.

Quando, infine, sarà stato provveduto ad avviare verso un soddisfacente assestamento finanziario anche gli Enti maggiori, il Governo si propone di passare alla terza fase del suo programma relativo alla finanza locale, e cioè ad una approfondita revisione di tutto il sistema tributario, ai fini di assicurarli più agilità ed efficacia e di attuare, altresì, una più equa distribuzione e più coordinata applicazione dei tributi, con l'adozione delle misure necessarie per eliminare, senza sensibili scosse, i gravi inconvenienti derivanti dalla diversa incidenza dei tributi locali sui cittadini di pari capacità contributiva, nonché da una eccessiva differenza, nella disponibilità di mezzi per far fronte ai pubblici servizi, tra gli Enti che abbiano più copiose e ricche fonti di entrata e quelli i cui proventi siano, invece, troppo limitati.

Il provvedimento in esame prende le mosse da uno schema che, verso la fine del 1956, era stato predisposto dai Ministeri per l'interno e per le finanze, da esso discostandosi, tuttavia, sia per talune soluzioni adotta-

te e sia per aver tenuto conto di nuove situazioni giuridiche, economiche e di fatto frattanto maturate: cosicchè, ad esempio, si è ritenuto necessario trasfondervi, con lievissimi ritocchi d'ordine tecnico, il contenuto del disegno di legge n. 1515 che era stato già presentato al Senato e che era decaduto per fine della precedente Legislatura, prima di compiere il suo « iter » legislativo anche alla Camera dei deputati, mentre si è eliminato, per ristudiarlo con maggiore aderenza alla realtà, il congegno per una diversa ridistribuzione, ai Comuni e alle Provincie, dell'I.G.E., poichè si è constatato — in base a precisi accertamenti — che esso — soprattutto nell'attuale situazione deficitaria notevolmente aggravata — non avrebbe portato a conseguire se non in piccola parte i risultati che se ne erano ripromessi.

Prima di passare ad un esame analitico delle singole norme, va posto subito in rilievo che il provvedimento, con l'alleggerire di taluni oneri Comuni e Provincie e col trasferire allo Stato la spesa per l'ammortamento dei mutui a pareggio di bilancio contratti dai Comuni minori, torna a vantaggio soprattutto dei Comuni delle zone depresse, poichè sono questi che, per la limitatezza delle loro entrate, trovano le maggiori difficoltà a fronteggiare anche le più modeste ed essenziali esigenze di vita associata e si son trovati finora costretti o ad indebitarsi od a trascurare gravemente taluni servizi di generale interesse.

* * *

In ordine alle singole disposizioni del disegno di legge, si forniscono i seguenti cenni illustrativi:

Art. 1. — L'articolo 1 tende a limitare ai soli compiti istituzionali previsti dalla legge l'attività dei Comuni e delle Provincie che non sono in grado di assicurare il pareggio economico dei propri bilanci

Con tale norma si è inteso ribadire il concetto già espresso dagli articoli 333 e 335 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, che vietano, per i Comuni deficitari, rispettivamente, l'assun-

zione di nuovi mutui (fatta eccezione di quelli espressamente indicati nel citato articolo 333) e qualsiasi nuova spesa facoltativa.

Art. 2. — Il problema della ripartizione dei compiti e, quindi, della delimitazione delle attribuzioni e degli oneri tra lo Stato e gli Enti locali è, indubbiamente, un problema politico; come tale, quindi, non suscettibile di soluzioni permanenti, in quanto la evoluzione di istituti e concezioni d'ordine pubblicistico, sociologico, eccetera, conduce ad apprezzamenti diversi dei termini di esso.

Vi sono, peraltro, taluni servizi nei quali oggi non può non riconoscersi — anche alla stregua della Carta costituzionale — un interesse esclusivamente o prevalentemente statale e che, tuttavia, continuano a far carico, in tutto o in parte, agli Enti locali.

L'articolo 2 del disegno di legge vuol costituire, appunto, l'inizio di una sistemazione dei rapporti economici tra Stato ed Enti locali in dipendenza di questi servizi. E dicesi « inizio » perchè non si ha la pretesa di aver regolato, in questa sede, *tutti* i casi nei quali è ravvisata la prevalenza dell'interesse statale: tutto il settore relativo all'assistenza all'infanzia ed ospedaliera, ad esempio, è stato stralciato, rispetto al precedente schema, poichè l'istituzione del nuovo Ministero della sanità e le riforme in corso in materia di assistenza pubblica impongono che le questioni di cui sopra siano profondamente riesaminate, per soluzioni che potrebbero essere non meno radicali di quelle a suo tempo proposte, ma eventualmente fondate su diversi presupposti d'ordine tecnico e sociale.

Non sono state neppure incluse, nell'articolo in esame, le spese per gli uffici giudiziari e le carceri mandamentali, dato che il congegno in atto per l'aggiornamento dei contributi statali opera, ormai — a differenza di qualche anno fa — in maniera soddisfacente, sì da ridurre il problema a termini assolutamente trascurabili.

Le spese, quindi, per le quali l'articolo 2 prevede l'intervento dello Stato sono:

A) PER I COMUNI, *le spese per i servizi antincendi.*

Com'è noto, il vigente testo unico della legge comunale e provinciale attribuisce il carattere di obbligatorietà alle spese per i servizi di estinzione degli incendi, sia per i comuni capoluogo di provincia sia per tutti gli altri comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.

Con il regio decreto 10 ottobre 1935, numero 2472, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 833, il servizio antincendi venne organizzato su base provinciale con coordinamento nazionale, sottraendolo, quindi, all'organizzazione diretta dei singoli Comuni, i quali, però, erano chiamati a contribuire alle relative spese.

Al fine di dare un carattere nazionale al servizio, con regio decreto 27 febbraio 1939, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 960, venne costituito il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La stessa legge sostituì ai contributi dei comuni, i canoni consolidati in misura pari alle spese concernenti, a qualsivoglia titolo il servizio antincendi, riferita ai bilanci preventivi 1935 e, per il comune di Roma al preventivo 1936, nonché un contributo aggiuntivo a carico di ciascun Comune, in rapporto al numero degli abitanti.

Durante l'ultimo conflitto mondiale, lo Stato, in relazione al contributo dato dal Corpo nazionale vigili del fuoco, alla difesa del Paese ed al fine di consentire il finanziamento dei numerosissimi oneri, concorse alle spese dei servizi con cospicui contributi per l'integrazione del bilancio della Cassa sovvenzione antincendi, per gli anni dal 1940 al 1947.

Cessato il concorso statale, con decreto-legge 21 aprile 1948, n. 630, si provvide alla rivalutazione delle entrate della Cassa, aumentando i canoni consolidati con rapporto da 1 a 40 ed i contributi aggiuntivi da lire 1 a lire 40 per abitante, sulla base della popolazione legale al 31 dicembre 1946.

Nonostante ciò, lo Stato, dato il continuo aumento delle spese, a fronte delle quali stavano entrate vincolate a limiti non superabili, ha dovuto concedere contributi sempre

più sensibili alla Cassa, anche in relazione a talune contingenze straordinarie.

Da ultimo, con legge 9 aprile 1951, n. 338 (— attualmente in vigore — fu cambiato il suddetto sistema di contribuzione dei Comuni e fu statuito che l'onere complessivo a carico di tutti i Comuni per il servizio in questione dovesse essere determinato, di anno in anno, con decreto del Presidente della Repubblica, con il quale fosse anche stabilita la quota di tale spesa da assegnare a ciascun Corpo provinciale.

Peraltro, i fini ai quali tendeva la citata legge sono stati in gran parte frustrati, e per ovvie ragioni: infatti, l'automaticità di intervento dei Comuni nelle spese del servizio, onde assicurare l'intera copertura del fabbisogno, non ha potuto funzionare per le note critiche situazioni economico-finanziarie dei Comuni stessi, molti dei quali non hanno neppure pagato il contributo loro assegnato.

Di conseguenza, la Cassa sovvenzione antincendi grava, di fatto, sul bilancio dello Stato, i cui interventi, peraltro, essendo in relazione alle più urgenti esigenze dell'Ente, non riescono ad evitare, se non in parte, gli inconvenienti derivanti dalla mancata tempestiva realizzazione dei contributi.

A sanare una tale situazione, non rimane che alleviare di questo gravoso onere (circa 7 miliardi annui) i Comuni ed attribuirlo allo Stato, dato l'indubbio interesse statale all'efficienza di un servizio, organizzato, del resto, su base nazionale.

B) PER LE PROVINCIE, *le spese per i locali degli uffici di Prefettura, per gli alloggi prefettizi, per le Questure e gli altri uffici di Pubblica Sicurezza.*

Attualmente la materia è regolata dall'articolo 144 (lettera D, n. 10) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che pone tali spese a carico delle Amministrazioni provinciali.

La loro attribuzione agli enti locali non trova, oggi, alcuna giustificazione. Al contrario, appare più logico che esse siano sostenu-

te dallo Stato trattandosi, nelle specie, di locali adibiti ad uffici governativi e ad alloggi dei rappresentanti del Governo nelle Provincie.

In particolare, il fatto che, fra le molteplici attribuzioni delle Prefetture, è anche quella dell'esercizio della vigilanza e della tutela sulle amministrazioni locali non solo non giustifica la vigente disciplina delle spese in parola, ma rappresenta anche un motivo di più per postularne il totale trasferimento a carico del bilancio dello Stato.

C) PER I COMUNI E LE PROVINCIE, le spese per l'istruzione pubblica statale, escluse quelle relative alla costruzione e manutenzione degli edifici scolastici e quelle relative ai contributi alle Università ed ai patronati scolastici.

Il vigente testo unico della legge comunale e provinciale e le varie disposizioni legislative regolanti, in genere, la materia della istruzione pubblica, pongono a carico dei Comuni — sia con erogazioni dirette, sia sotto forma di contributi — un complesso di spese che qui appresso si riassumono, per sommi capi:

1) spese per la costruzione, l'acquisto e l'adattamento di locali per le scuole elementari e scuole popolari, di cui alla legge 5 febbraio 1928, n. 577, all'articolo 91 — lettera F n. 1 — della legge comunale e provinciale e al decreto-legge 17 dicembre 1947, n. 1599.

In tali spese lo Stato interviene, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 9 agosto 1954, n. 645, con contributi fissi trentacinquennali calcolati sull'importo dei lavori, per i quali i Comuni possono effettuare operazioni di finanziamento a mezzo mutui passivi;

2) spese per la costruzione di palestre ginnastiche e loro manutenzione eccetera;

3) spese per la manutenzione, l'arredamento, il riscaldamento e l'illuminazione delle scuole elementari, per la somministrazione dei locali e dei mobili per gli uffici degli Ispettori scolastici e dei Direttori didattici go-

vernativi, per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia di detti locali, nonché per l'acquisto, la manutenzione e il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, degli attrezzi ginnastici e per la fornitura di registri e stampati occorrenti per le scuole stesse.

Art. 91 — lettera F. n. 3 — legge comunale e provinciale e testo unico sull'istruzione elementare 5 febbraio 1928, n. 577;

4) spesa per il personale inserviente addetto alle scuole elementari (legge comunale e provinciale e articolo 55 della legge sull'istruzione elementare);

5) alloggio ai maestri delle scuole di confine (legge comunale e provinciale e legge 2 luglio 1929, n. 1152);

6) spese per la fornitura di mobili per le biblioteche scolastiche (legge comunale e provinciale e testo unico sull'istruzione elementare);

7) spese per i locali (loro manutenzione ordinaria e straordinaria, adattamento ed ampliamento), l'arredamento, la fornitura di acqua, l'illuminazione e il riscaldamento dei locali stessi, per le scuole medie istituite con legge 1° luglio 1940, n. 899;

8) spese per gli stipendi al personale di segreteria e di servizio delle scuole di avviamento al lavoro, tranne quelle relative al personale addetto alle scuole di avviamento proveniente dalle scuole complementari della Lucania e della Sardegna, che fanno carico allo Stato (legge comunale e provinciale);

9) spese per la somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie d'ufficio per le scuole secondarie di avviamento al lavoro, per i licei, i ginnasi e gli istituti magistrali, e spese per il personale di servizio degli istituti magistrali, meno quelli della Sardegna e della Lucania (legge comunale e provinciale);

10) spese per la somministrazione, adattamento e manutenzione dei locali per gli istituti nautici e relativi illuminazione e riscaldamento, mobili, materiale non scientifici.

co ed oggetti di segreteria (legge comunale e provinciale);

11) spese per la somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per le scuole industriali e commerciali e per le scuole tecniche di ogni tipo di nuova istituzione (legge comunale e provinciale);

12) spese per la somministrazione, manutenzione e arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie d'ufficio, nonchè per gli stipendi al personale amministrativo e di servizio delle scuole di avviamento professionale (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1953, n. 729);

13) contributi alle Università ed Istituti di istruzione superiore (legge comunale e provinciale);

14) spese per gli Asili infantili.

Per le Province, gli oneri in materia scolastica sono attualmente i seguenti:

1) spese per il funzionamento degli Istituti tecnici e dei Licei scientifici:

fornitura e manutenzione dei locali (legge comunale e provinciale, regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, legge 15 giugno 1931, n. 889 e regio decreto 3 agosto 1931, n. 1069);

fornitura e manutenzione dell'arredamento e del materiale didattico e scientifico (legge comunale e provinciale);

illuminazione e riscaldamento dei locali e le spese di ufficio (legge comunale e provinciale);

stipendi al personale di segreteria, assistenti, aiutanti tecnici e personale di servizio (legge comunale e provinciale);

2) spese per gli Istituti nautici:

stipendi agli assistenti ed al personale di segreteria e di servizio (legge comunale e provinciale);

acquisto e manutenzione delle suppellettili scientifiche e tecniche, biblioteche, eccetera (legge comunale e provinciale);

3) spese per la fornitura e manutenzione dei locali per gli Istituti di istruzione tecnica e per l'illuminazione e riscaldamento degli

stessi, nonchè per la provvista di acqua potabile (legge comunale e provinciale);

4) spese per la somministrazione dei locali e dell'Azienda agraria alle scuole agrarie medie (legge comunale e provinciale);

5) spese per la fornitura dei locali e per l'arredamento degli uffici dei Provveditorati agli studi (legge comunale e provinciale);

6) contributi ai Patronati scolastici ed eventuale somministrazione dei locali per la assistenza scolastica (legge comunale e provinciale);

7) contributi alle Università ed Istituti di istruzione superiore (legge comunale e provinciale).

L'ammontare globale delle spese che Comuni e Province sostengono — con carattere di obbligatorietà — per la pubblica istruzione, escluse quelle per la fornitura e manutenzione degli edifici scolastici, può essere calcolato, per l'esercizio 1958, a circa 36-37 miliardi: l'intervento dello Stato nella massima parte di esse (restano fuori solo le spese per le Università e per i Patronati scolastici) non può, quindi, avvenire che con carattere di gradualità, soprattutto in relazione ai gravosi impegni che contemporaneamente andranno a far carico al Tesoro per la attuazione del « Piano decennale per la Scuola » già presentato al Parlamento. Con la norma in esame, si afferma l'obbligo, da parte dello Stato, di dare un decisivo apporto finanziario alla gestione dei servizi di cui trattasi; lo Stato lo assolverà in pieno entro cinque anni, con inizio dall'esercizio finanziario 1959-60, mediante corresponsione ai Comuni e alle Province, per ogni unità scolastica, di quote crescenti della spesa media *pro capite*, determinata, per singoli tipi di scuole, in base alle erogazioni complessivamente effettuate, per le scuole medesime, nell'esercizio 1958.

Questo congegno, pur nella sua gradualità, mira ad operare una perequazione, sul piano nazionale, della spesa per la istruzione pubblica, a favore degli Enti meno dotati: questi, infatti, si avvantaggiano della quota capitaria nazionale, sulla quale influisce l'alta spesa sostenuta dagli Enti più ricchi.

La erogazione, poi, non avrebbe potuto essere fatta col criterio di un semplice rimborso, poichè questo, mentre da un lato avrebbe perpetuato le attuali sperequazioni fra Ente ed Ente, avrebbe reso quanto mai incerto ed aleatorio l'onere dello Stato ed avrebbe incoraggiato, altresì, ad un indiscriminato aumento di spesa. L'aver ancorato l'intervento statale a dati certi ed obiettivi, quali sono quelli della spesa media *pro-capite*, già accertata per singoli tipi di scuola, e della popolazione scolastica, sembra assicurare ad esso la migliore efficacia e prevenirne eventuali inconvenienti.

Art. 3. — In connessione con l'articolo 2, esso pone l'obbligo, agli Enti locali, di destinare esclusivamente per la pubblica istruzione le somme ricevute a questo titolo dallo Stato; nel secondo comma è rimessa ad un decreto interministeriale la determinazione delle concrete modalità dell'intervento statale.

Art. 4. — Le aziende municipalizzate, specialmente quelle dei trasporti, presentano, in genere, bilanci in persistente disavanzo, anche per importi assai ingenti.

In proposito sembra siasi ingenerata la opinione che talune situazioni deficitarie siano da considerare normali e non già congiunture del tutto eccezionali e transitorie nella vita delle aziende.

In tal modo, si è venuto a disattendere le norme del testo unico 15 ottobre 1925, numero 2578, sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, il quale, come è noto, è informato al criterio della autosufficienza delle aziende municipalizzate.

Con l'articolo 4 si tende ad evitare situazioni di squilibrio nei bilanci delle predette aziende, in quanto le perdite delle loro gestioni si ripercuotono, giusta la disposizione dell'articolo 262 del medesimo testo unico, sui bilanci dei Comuni e delle Province.

Art. 5. — Con il regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1000; con l'articolo 13 del regio decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 85, e con il decreto legislativo luogotenenziale

24 agosto 1944, n. 211, venne provveduto alla integrazione dei bilanci deficitari degli Enti locali, *dal 1942 a tutto l'anno 1947*, mediante la concessione di un contributo in capitale e l'autorizzazione ad assumere un mutuo per il residuo fabbisogno.

Siffatta integrazione venne prorogata *a tutto il 1958*, con i seguenti provvedimenti legislativi:

decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261;
legge 30 luglio 1950, n. 574;
legge 30 luglio 1950, n. 575;
legge 22 aprile 1951, n. 299;
legge 7 dicembre 1951, n. 1513;
legge 24 giugno 1952, n. 663;
legge 27 marzo 1953, n. 177;
legge 9 agosto 1954, n. 635;
legge 22 maggio 1956, n. 495;
legge 12 febbraio 1958, n. 30.

Con le tre ultime leggi, per i bilanci deficitari degli anni 1954, 1955, 1956, 1957 e 1958 l'integrazione è stata limitata soltanto all'assunzione del mutuo, in quanto lo Stato non ha ritenuto di prorogare il sistema dei contributi statali.

Il debito comunale e provinciale per i mutui anzidetti, compresi quelli in corso di autorizzazione per i disavanzi dei bilanci del corrente anno 1958, è calcolato in lire 553 miliardi di cui lire 96 miliardi per le Province, lire 391 miliardi per i Comuni capoluogo e lire 66 miliardi per gli altri Comuni.

Con l'articolo in esame si dispone l'assunzione, da parte dello Stato, dell'onere per l'ammortamento di tali mutui, limitatamente a quelli contratti dai Comuni non capoluogo, fino al corrente anno 1958. L'onere annuo corrispondente ammonterà a quasi cinque miliardi di lire.

Per le Province e per i Comuni capoluogo si dispone, in attesa del preannunziato provvedimento speciale già allo studio del Governo, la trasformazione, da parte della Cassa depositi e prestiti in un unico mutuo da ammortizzare in 35 anni alle vigenti condizioni, del residuo debito globale dei mutui contratti con la stessa « Cassa », relativi ai disavanzi economici degli anni 1958 e precedenti.

Art. 6. — Esso disciplina i limiti delle supercontribuzioni ai tributi locali. Sotto tale denominazione si comprendono, come è noto, gli aumenti di imposte, tasse e contributi, nonchè le ulteriori eccedenze delle sovrimeposte fondiarie che gli organi di tutela (Giunta provinciale amministrativa e Commissione centrale per la finanza locale) possono autorizzare a norma dei vigenti articoli 332 e 336 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio dei bilanci dei Comuni e delle Provincie.

L'esercizio di tale facoltà, che è stata mantenuta ferma dal decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno, pur con diversi criteri di distribuzione dei compiti fra i menzionati organi di tutela, attribuisce in effetti, agli organi ai quali è demandato, un vero e proprio potere di imposizione, che non trova alcun limite nella legge, ed è rimesso, di fatto, alla valutazione discrezionale degli organi medesimi.

Siffatta disciplina, in origine considerata sotto l'aspetto di eccezionalità ma — specialmente nel dopoguerra — trasformatasi in un rimedio largamente ricorrente, non si presenta in armonia con i principi enunciati dalla Costituzione, sia riguardo alla norma dell'articolo 23, che demanda unicamente al potere legislativo di imporre qualsiasi prestazione personale o patrimoniale nella quale espressione rientra, secondo la interpretazione della Corte di cassazione, tanto l'istituzione di nuovi tributi, quanto la *determinazione dei limiti massimi delle aliquote d'imposta*; sia rispetto agli articoli 76 e 77, giusta i quali l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato soltanto al Governo, per tempo limitato e per oggetti definiti e con determinazione di principi e criteri direttivi.

Inoltre, è da notare che attualmente sono escluse dall'anzidetta facoltà di supercontribuzione l'imposta di famiglia, l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, nonchè la relativa addizionale provinciale (art. 43 della legge 11 gennaio 1951, n. 25), le sovrimeposte sui fab-

bricati (art. 3 della legge 4 novembre 1951, n. 1219), e, infine, l'imposta sul bestiame (legge 3 maggio 1955, n. 389), ed è limitato l'aumento delle imposte di consumo al 50 per cento delle tariffe massime (legge 2 luglio 1952, n. 703).

In conseguenza di ciò, il maggior onere contributivo viene in pratica a riversarsi prevalentemente sul settore dei redditi fondiari ed agrari, determinando una forte sperequazione nei confronti dei rispettivi possessori.

Ecco, quindi, sorgere la necessità di stabilire anche per i tributi gravanti su tali settori un limite insuperabile alle supercontribuzioni, in rapporto alle concrete possibilità contributive offerte dai redditi in parola e tenuto conto della loro minore rivalutazione, ai fini fiscali, rispetto ai redditi mobiliari o comunque di altra natura.

Infatti, giusta il decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, gli estimi catastali dei redditi dominicale e agrario dei terreni, risultanti dalla revisione disposta con regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazione nella legge 29 giugno 1939, n. 976, sono stati maggiorati, agli effetti delle corrispondenti imposte erariali e relative sovrimeposte e addizionali a favore dei Comuni e delle Provincie, soltanto con il coefficiente *dodici*.

Per contro, tale coefficiente è stato elevato ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito a *trentasei* per i redditi dominicali e *quarantotto* per i redditi agrari.

In concreto, quindi, la minore rivalutazione riduce l'incidenza della imposizione diretta sui redditi medesimi, rispettivamente, ad un terzo e ad un quarto di quella originaria, e di conseguenza lascia un più ampio margine alla sovrimeposizione comunale e provinciale, sul quale possono attingere le supercontribuzioni purchè contenute entro equi limiti.

Analogamente, per quanto riguarda i tributi locali minori, è da rilevare che con la legge 2 luglio 1952, n. 703, le relative tariffe, già aumentate in misura varia con precedenti disposizioni, furono aggiornate ad un livello unico di quaranta volte rispetto alla misura stabilita dalle originarie norme

del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Quest'ultima maggiorazione risulta, invece, inferiore all'indice medio di svalutazione monetaria, ed offre pertanto, anche per i detti tributi, la possibilità di ulteriori equi aumenti delle tariffe, sia per consentire ai Comuni le maggiori entrate necessarie ad assicurare l'espletamento dei servizi pubblici essenziali, sia per attuare una migliore distribuzione del relativo onere fra tutte le categorie contributive.

In armonia ai suesposti principi, la facoltà di supercontribuzione viene mantenuta; ma, ad un tempo, ne vengono fissati i limiti insuperabili, tanto per i Comuni quanto per le Province, nella misura, rispettivamente, del 350 per cento e del 300 per cento sul limite massimo della sovrimposta sui terreni; del 500 per cento sull'aliquota dell'addizionale comunale e provinciale sui redditi agrari; del 100 per cento sulle tariffe ed aliquote massime di tutte le altre imposte tasse e contributi.

È utile calcolare l'incidenza complessiva massima che potrà raggiungere l'imposizione sul reddito dominicale dei terreni per effetto delle istituende limitazioni anzidette:

reddito imponibile: quello catastale del 1938 rivalutato in ragione di 12 volte;

imposta erariale: 10 per cento;

sovrimposta comunale al 3° limite: 10 per cento;

sovrimposta provinciale al 3° limite: 10 per cento;

supercontribuzione alla sovrimposta comunale: 35 per cento (350 per cento della sovrimposta comunale, corrispondente, quindi, al 35 per cento del reddito imponibile);

supercontribuzione alla sovrimposta provinciale: 30 per cento (300 per cento della sovrimposta provinciale, corrispondente, quindi, al 30 per cento del reddito imponibile).

Si avrà quindi una complessiva incidenza del 95 per cento sull'imponibile.

Ora, tenuto presente che detto imponibile non supera il terzo del reddito reale (che può essere valutato, secondo i criteri seguiti agli effetti dell'imposta complementare, in ragione di trentasei volte quello catastale del 1938), può affermarsi che la complessiva in-

cidenza sarà pari al 32 per cento circa del reddito reale.

È anche opportuno effettuare il calcolo dell'incidenza complessiva massima che potrà raggiungere l'imposizione sul reddito agrario per effetto della istituenda limitazione anzidetta:

reddito imponibile: quello catastale del 1938 rivalutato in ragione di 12 volte;

imposta erariale: 10 per cento;

addizionale comunale: 5 per cento;

addizionale provinciale: 5 per cento;

supercontribuzione all'addizionale comunale: 25 per cento (500 per cento dell'addizionale comunale, corrispondente, quindi, al 25 per cento del reddito imponibile);

supercontribuzione all'addizionale provinciale: 25 per cento (500 per cento dell'addizionale provinciale, corrispondente, quindi, al 25 per cento del reddito imponibile).

Si avrà quindi una complessiva incidenza del 70 per cento sull'imponibile.

È poichè detto imponibile non supera il quarto del reddito reale (che può essere valutato, secondo i criteri seguiti agli effetti dell'imposta complementare, in ragione di 48 volte quello catastale del 1938), può affermarsi che la complessiva incidenza sarà pari al 17,50 per cento del reddito reale.

Ovviamente nulla è innovato per quanto riguarda i tributi per i quali le vigenti norme pongono divieti o limiti all'applicazione di supercontribuzioni: ci si vuole con ciò riferire all'imposta di famiglia, all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, alle sovrimposte sui fabbricati, all'imposta sul bestiame, ed, infine, alle imposte comunali di consumo.

A tali tributi, sottratti all'applicazione delle supercontribuzioni, si è ritenuto di aggiungere il contributo di fognatura, e ciò sia per ragioni inerenti alla natura di detto onere fiscale, sia per ovviare alla sperequazione cui danno luogo attualmente le supercontribuzioni sul medesimo.

Quanto al primo motivo è da considerare che il contributo in parola rappresenta una forma di concorso nella spesa sostenuta dai Comuni per la manutenzione delle condut-

ture ed impianti di fognatura, cosicchè non sembra che tale concorso possa essere influenzato nella misura dalle condizioni finanziarie degli enti impositori, come invece si verifica per il fatto delle supercontribuzioni.

Riguardo al secondo motivo, deve rilevarsi che, in pratica, sono oggi assoggettati alle supercontribuzioni soltanto i contributi di fognatura relativi agli stabili non colpiti dalla imposta erariale sui fabbricati, mentre ne vanno esenti quelli relativi ai fabbricati soggetti alla corrispondente imposta diretta, in quanto per questi ultimi il contributo di fognatura è iscritto e tariffato nel ruolo unico della imposizione diretta sui fabbricati, compilato direttamente dagli Uffici delle imposte a norma della legge 16 giugno 1939, n. 942.

In conclusione, i suindicati limiti rappresentano, per le sovrimposte sui terreni e per le addizionali sui redditi agrari, il punto massimo in cui la maggiorazione delle aliquote assolve alla funzione di adeguamento dell'onere fiscale, stante la non corrispondenza degli imponibili ai correnti valori monetari; per tutti gli altri tributi rispondono, mediamente all'incidenza massima fiscale in rapporto alla capacità contributiva dei soggetti.

Dall'attuazione del provvedimento, pertanto, riceveranno un concreto beneficio vaste categorie di contribuenti, i quali saranno posti al riparo dall'eccessivo e indeterminato aggravio fiscale che oggi, invece, possono essere chiamati ad assolvere.

Sotto l'aspetto finanziario, la disposizione di cui trattasi non presenta gravi ripercussioni.

Infatti, i Comuni che hanno applicato supercontribuzioni alla sovrimposta sui terreni in misura superiore al 350 per cento sono stati, per l'anno 1954, in numero di 653, per un importo — eccedente la detta misura — di lire 725.942.952.

Nel 1955, il numero di tali Comuni è salito a 820 per un ammontare che, in mancanza di più precisi elementi di giudizio, non essendo completi i dati relativi allo stesso anno, può calcolarsi approssimativamente in circa un miliardo di lire.

Considerata nel complesso, tale perdita appare di scarso rilievo, tenuto conto del nu-

mero dei Comuni fra i quali verrà a dividersi, cosicchè è da ritenere che possa essere assorbita dal costante incremento delle entrate, dovuto sia alla naturale espansione della materia imponibile, sia alla migliore disciplina recata dal presente provvedimento, come si è accennato nella premessa.

In termini ancor più ridotti si presenta il problema per le Province, poichè nell'anno 1955 soltanto cinque di tali enti hanno lievemente superato il 300 per cento di supercontribuzioni sui redditi fondiari.

Art. 7. — L'articolo 7 persegue due finalità. La prima, di carattere formale e sistematico, consiste nel fare espressa menzione, anche nell'articolo 20 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, recante l'elenco dei prodotti assoggettabili alle imposte comunali di consumo, dei generi « grammofoni, radio, radiogrammofoni », i quali attualmente figurano soltanto nell'articolo 95 dello stesso testo unico, recante la tariffa massima delle imposte in parola, come sottovoce della voce « mobili di qualunque materia », con ciò dando adito a dubbi ed incertezze interpretative. La seconda finalità, di carattere sostanziale, è quella di eliminare l'ormai ingiustificato privilegio fiscale di cui godono gli apparecchi televisivi rispetto ai più modesti apparecchi radio, mediante l'estensione ai primi dell'imposta di consumo con la medesima aliquota *ad valorem* già vigente per i secondi. È appena il caso di rammentare, a questo proposito, che quando nel lontano 1950 vennero elaborate quelle norme tanto tardivamente tradotte nella legge 2 luglio 1952, n. 703 — la quale ampliò largamente l'elenco dei generi soggetti alle imposte di cui trattasi — si omise di tassare i televisori solo in quanto l'industria televisiva stava allora movendo i primi passi. Oggi la situazione è completamente cambiata, onde non si vede alcun valido motivo che osti all'acquisizione alla finanza comunale di una materia imponibile certamente *non povera* e di discreta importanza, almeno nei centri maggiori. Si elimina, altresì, la stridente sperequazione oggi esistente tra i due tipi di apparecchi.

Art. 8. — La principale finalità perseguita da questo articolo sostitutivo dell'articolo 22 del testo unico per le finanze locali 14 settembre 1931, n. 1175, è quella di eliminare gli inconvenienti derivanti alle attività di produzione e distribuzione dei generi soggetti alle imposte comunali di consumo dalle spesso ingiustificate difformità di classificazioni e di valori medi attualmente riscontrabili fra Comune e Comune.

All'uopo il detto articolo sancisce il principio secondo il quale le classificazioni e qualificazioni dei generi stessi dovranno essere effettuate *su scala nazionale*, dalla Commissione prevista nel quinto comma dell'articolo medesimo, la quale, per la sua composizione, fornisce garanzia di competenza ed obiettività.

È necessario chiarire in proposito che — come l'esperienza ha dimostrato — le varie operazioni per la riscossione a tariffa delle imposte in parola (carico e scarico sugli appositi registri dei fabbricanti e dei commercianti all'ingrosso, redazione e controllo delle bollette di accompagnamento, eccetera) possono essere compiute agevolmente nei confronti dei generi omogenei, *specie se classificati in modo uniforme in tutti i Comuni*, come avviene per i vini e le carni, mentre rappresentano un pesante ostacolo alla circolazione di quelle merci che si suddividono in molteplici specie, qualità e tipi, tassabili con aliquota diversa e, soprattutto, classificabili *e di fatto classificate* secondo criteri che variano da Comune a Comune.

Ed è appunto siffatta varietà di classificazione che determina gli inconvenienti più gravi, facendo sì che generi contraddistinti in un determinato modo nella relativa bolletta di accompagnamento emessa dal Comune di origine, vengano diversamente individuati nel Comune di destinazione, con tutte le conseguenti contestazioni e difficoltà che è facile immaginare.

Tanto vero che l'iniziativa presa recentemente dal Ministero delle finanze di redigere una *classificazione tipo* dei generi soggetti alle imposte in parola — avente peraltro carattere semplicemente orientativo — ha suscitato larghi consensi tanto da parte degli

enti impositori come delle categorie economiche interessate.

Ciò induce a proseguire legislativamente sulla strada già intrapresa in sede amministrativa, realizzando l'accennata *classificazione nazionale* dei generi formanti oggetto dell'imposizione indiretta comunale sui consumi, che dovrà essere aggiornata, ogni anno, in relazione alla dinamica produttivistica e commerciale e dovrà essere *caratterizzata dalla massima chiarezza e semplicità*. Quanto alla determinazione dei valori medi, lo stesso articolo 8, al penultimo comma, la demanda alla detta Commissione nazionale relativamente ai *solii generi* il cui prezzo di minuta vendita sia risultato uniforme nella generalità dei Comuni (il che avviene, di regola, per i prodotti della grande industria ceduti a prezzo di « listino ») lasciando inalterate, nelle funzioni e nella composizione, le Commissioni provinciali previste dal sostituendo articolo 22 del testo unico, le quali, pertanto, continueranno a determinare il valore medio di tutti gli altri generi imponibili secondo i soliti criteri e modalità.

Le altre innovazioni riscontrabili nel testo dell'articolo 8, rispetto a quello del vigente articolo 22 del testo unico, rivestono, carattere puramente formale, ovvero sono strettamente conseguenziali agli illustrati nuovi criteri che s'intendono introdurre in tema di classificazione e di determinazione dei valori medi dei generi imponibili.

È appena il caso di rilevare che il nuovo testo — il quale nulla innova in tema di ricorsi avverso le determinazioni di valori effettuate dalle Commissioni provinciali — non prevede l'impugnabilità delle analoghe determinazioni demandate alla competenza della Commissione nazionale. Ciò sia perchè, come si è detto, quest'ultimo organo deve praticamente limitarsi a determinare il valore dei generi venduti a prezzo di listino (il che elimina ovviamente la possibilità di incorrere in erronee valutazioni), sia perchè l'operato della Commissione nazionale deve essere riguardato nel quadro delle finalità di ordine generale che si intendono perseguire.

Art. 9. — L'articolo 9, sostitutivo dell'articolo 37 del testo unico, al primo comma san-

cisce *esplicitamente* il principio, desumibile anche dalle attuali disposizioni, secondo il quale l'imposta di consumo sugli animali da macello — applicabile con i sistemi « a capo » e « a peso vivo », rispettivamente previsti dagli articoli 18 e 19 del regolamento di riscossione — deve essere riscossa a tenore di tariffa. Siffatta esplicita enunciazione legislativa, *ripetutamente invocata dalle organizzazioni degli esercenti macellai*, tende ad eliminare la ingiustificata generalizzazione della riscossione in abbonamento dell'imposta *de quo* e della correlativa I.G.E., generalizzazione che, oltre a creare gravi sperequazioni fra gli operatori che corrispondono le dette imposte a tariffa e quelli che invece fruiscono dell'abbonamento forfettario, risulta pregiudizievole anche agli interessi dell'Erario e dei Comuni.

Al secondo comma non fa che ripetere, senza alcuna variante la disposizione di cui al secondo comma del vigente articolo 37 in parola, riguardante le carni provenienti da altri comuni o dall'estero.

Ai commi terzo e quarto risolve una non più nuova questione intorno al sistema da seguire per la tassazione del *pesce fresco*, regolando, una volta per tutte, in via legislativa una prassi ormai in uso nei più grossi centri di raccolta del prodotto ittico. Quivi (a differenza di ciò che generalmente si verifica nei minori centri, e cioè che l'imposta di consumo è assolta al momento stesso in cui il pesce viene introdotto nel territorio comunale) vige l'obbligo, anche sanitario, di concentrare tutto il prodotto in appositi attrezzati mercati ittici dai quali il prodotto stesso potrà essere smistato anche in lontani centri di consumo. Di qui la necessità della diversa disciplina recata dall'articolo in esame, secondo la quale l'imposta sarà assolta in via definitiva soltanto per quei quantitativi che verranno consumati localmente; per quei quantitativi, cioè, che vengono estratti dal mercato ittico a cura del dettagliante locale,

Ed indubbiamente la soluzione proposta nei commi terzo e quarto in esame, avvicinando al massimo l'atto generatore del tributo (estrazione del pesce dal mercato all'ingrosso, ove esista, oppure introduzione

nel comune di consumo) al momento dell'immissione in consumo, risulta la più logica e conforme ai principi fondamentali surrichiamati.

Va soggiunto che l'Amministrazione finanziaria, sullo scorcio della precedente legislatura, aveva manifestato il proprio assenso acchè la soggetta questione fosse così regolata in occasione di un provvedimento di iniziativa del Ministero della marina mercantile, concernente la disciplina dei mercati ittici all'ingrosso. Non si fa quindi che anticipare la già scelta soluzione, con l'ulteriore vantaggio di sancirla nella sede sistematicamente più appropriata.

Art. 10 . — Questo articolo col quale viene sostituito il quinto comma dell'articolo 40 del testo unico, si differenzia dal testo vigente solo in quanto estende l'esonero dall'obbligo della bolletta di accompagnamento — esonero attualmente previsto per i generi elencati nel secondo comma dell'articolo 20 — anche ai generi già soggetti all'abbonamento obbligatorio nazionale soppresso dalla legge 2 luglio 1952, n. 703 (dolciumi, profumerie e pelliccerie) nonchè ai mobili, dischi, grammofoni, radio, radiogrammofoni e televisori, questi ultimi introdotti in tariffa per effetto del presente provvedimento.

Per i mobili l'innovazione è puramente formale, in quanto l'articolo 107, lettera b), del regolamento di riscossione, già prevede siffatto esonero.

Per i dolciumi, profumerie, pelliccerie, dischi, grammofoni, radio e radiogrammofoni, nonchè per i televisori, essa è invece sostanziale, ma deve essere riguardata, in quanto ne costituisce la logica conseguenza, alla stregua dei nuovi criteri che l'articolo 12 del presente provvedimento intende introdurre in materia di sistemi di riscossione delle imposte afferenti ai generi qui considerati. È soltanto il caso di precisare, per ora, che è tecnicamente possibile applicare la riscossione a tariffa anche prescindendo dall'emissione della bolletta di accompagnamento, la qual cosa è dimostrata dal fatto che alcuni Comuni riscuotono col detto sistema le imposte sui generi di cui al citato secondo comma

dell'articolo 20 del testo unico, pei quali, come si è detto, non ricorre l'obbligo della bolletta in parola.

Art. 11. — La disposizione, che sostituisce il terzo comma dell'articolo 42 del testo unico, già sostituito dall'articolo 14 della legge n. 703 ed ultimamente modificato dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1954, numero 457, si differenzia dal testo attualmente in vigore solo in quanto:

a) esclude, in ogni caso, dalla forma di riscossione per abbonamento facoltativo le bevande vinose nonchè gli animali da macello;

b) attribuisce direttamente all'amministrazione delle imposte di consumo la facoltà di stipulare convenzioni di abbonamento con singoli contribuenti, eliminando la preventiva autorizzazione del Consiglio comunale.

Il ritocco sub a) — invocato dalle categorie economiche interessate alla produzione ed al commercio del vino — tende ad eliminare integralmente le così dette oasi di evasione e di sofisticazione del prodotto in discorso, esistenti in quelle località nelle quali è tuttora ammessa la riscossione per abbonamento.

Al riguardo devesi rammentare che un primo sostanziale passo verso l'eliminazione delle depredate oasi di evasione e di sofisticazione anzidette è stato recentemente compiuto con la emanazione della menzionata legge 26 giugno 1954, n. 457, la quale ha notevolmente limitato l'applicabilità dell'abbonamento nei confronti delle bevande vinose. Peraltro la possibilità lasciata dalla ripetuta legge n. 457 di far luogo all'abbonamento in parola in determinati casi (frazioni che non raggiungano i 200 abitanti e che si trovino in particolari condizioni di ubicazione) costituisce una pericolosa deroga alla norma generale e determina, soprattutto, una rischiosa frattura nel sistema dei controlli analitici sui quali è imperniata la riscossione a tariffa. Da tali motivi deriva, pertanto, l'opportunità di adottare la radicale soluzione proposta.

Il ritocco sub b) è consigliato sia dalla inopportunità giuridica che, nelle gestioni

appaltate, l'operato dell'appaltatore in tema di abbonamenti facoltativi sia subordinato alle determinazioni dell'ente appaltante, tenuto presente il principio sancito dall'articolo 78 del più volte citato testo unico, secondo il quale l'appaltatore subentra in tutti i diritti ed obblighi del Comune verso i contribuenti, sia dalla circostanza che è ovviamente l'organo tecnico il più qualificato a valutare, caso per caso, se ricorre o meno la convenienza di stipulare gli abbonamenti facoltativi in parola.

Art. 12. — Questo articolo, col quale vengono sostituiti i primi quattro commi dell'articolo 44 del testo unico, riveste particolare importanza laddove (primo comma) stabilisce che la riscossione delle imposte di consumo sui dolciumi, profumerie, dischi, radio, pelliccerie, eccetera, nonchè sui generi di cui al secondo comma dell'articolo 20 del testo unico, debba avvenire col sistema dell'abbonamento obbligatorio di carattere generale, lasciando tuttavia ai Comuni la possibilità di applicare la riscossione a tariffa nei confronti dei detti generi, in relazione a particolari esigenze locali e previa autorizzazione del Ministro delle finanze.

Siffatta inversione dell'attuale criterio legislativo (secondo il quale, pei generi considerati, la riscossione a tariffa dovrebbe essere la regola e quella in abbonamento l'eccezione) è consigliata dalla esperienza acquisita in materia, della quale si ebbero echi nel momento stesso in cui si votavano le norme innovative.

Invero i generi considerati, per propria peculiare natura, mal si adattano a subire gli analitici controlli ed a sottostare alle numerose formalità connesse col sistema di riscossione a tariffa, quali la tenuta del registro di carico e scarico da parte dei fabbricanti e dei commercianti all'ingrosso, la emissione di bollette di accompagnamento per i trasporti dei generi sia nell'ambito dello stesso Comune, sia fra Comune e Comune, la redazione di apposite denunce analitiche per l'introduzione dei generi medesimi in ogni singolo Comune.

Si consideri, a dimostrazione di questo assunto, l'estrema difficoltà di redigere, con

la dovuta esattezza, le bollette di accompagnamento relative ai trasporti dei generi in discorso, attesa la molteplicità di specie, qualità e tipi (tassabili in misura diversa) nei quali si suddividono, ad esempio i dolci, le profumerie, i tessuti, i generi di abbigliamento eccetera, e tenuto presente, nel contempo, che, per l'articolo 40, comma secondo, del menzionato testo unico « nella bolletta di accompagnamento devono essere indicate le qualità, al lordo e al netto, delle merci e le qualità, precisandone le particolari caratteristiche e, ove esista, la denominazione tipica commerciale, allo scopo di una esatta identificazione durante il trasporto ed all'arrivo a destinazione ».

Ora è evidente che la riscossione a tariffa, con le ripetute formalità ad essa connesse, se costituisce l'*optimum* nei riflessi dei generi che presentano una qualche omogeneità (ad esempio: carni, vini, altre bevande, eccetera) in quanto consente la precisa applicazione dell'imposta al verificarsi di ogni singolo atto imponibile, senza apportare gravi intralci alle relative attività commerciali, rappresenta, per contro, un pesante ostacolo al normale svolgersi delle attività economiche interessate alla produzione ed al commercio dei generi considerati.

L'opportunità di far luogo alla innovazione in parola è chiaramente provata, del resto, dalla circostanza che su quasi 8.000 Comuni solo 28 (1) hanno applicato la tariffa nei confronti dei generi considerati, mentre tutti gli altri hanno disposto, per i generi stessi, la riscossione in abbonamento.

Altra innovazione recata dall'articolo 12 in esame (terzo comma) è quella di escludere in ogni caso la possibilità di riscuotere l'imposta di consumo sulle bevande vinose e gli animali da macello mediante abbonamento obbligatorio di carattere particolare. Ciò per medesimi motivi sintetizzati a proposito del precedente articolo 11.

(1) I 28 Comuni che hanno applicato la tariffa sono: Amelia; Arcore; Cagliari; Capo d'Orlando; Cassano Jonico; Civitacastellana; Cozzo; Fermo; Genova; Lanciano; La Spezia; Livorno; Lungro; Milano; Naso; Pisa; Rapallo; Rezzano Ligure; Roma; Ronde; Salerno; Santo Stefano di Magra; Santhià; Sassari; Taranto; Tarquinia; Terricciola; Viterbo.

Si è stabilito inoltre, per ovvi motivi di eguaglianza e di correttezza, che il Comune debba dare annualmente adeguata pubblicità all'elenco degli abbonamenti intervenuti.

Art. 13. — Con questa norma, sostitutiva del secondo comma dell'articolo 46 del testo unico, si persegue lo scopo di meglio adeguare al costo del servizio il compenso dovuto all'amministrazione postale per la riscossione delle imposte di consumo relative ai generi contenuti nei pacchi postali: a tal fine si stabilisce di elevare il detto compenso, dall'attuale misura del 5 per cento, al 10 per cento delle imposte riscosse.

Premesso al riguardo che, per l'articolo 136 del regolamento di riscossione, l'applicazione dell'imposta sui generi in parola « è di competenza degli uffici postali di destinazione, i quali operano come delegati degli uffici delle imposte di consumo », è necessario chiarire che il nuovo compenso proposto va riguardato in relazione al fatto che la legge 2 luglio 1952, numero 703, ha notevolmente ampliato l'elenco dei generi imponibili, determinando una maggiore onerosità del servizio esplicato dall'amministrazione postale.

Art. 14. — L'articolo 14 apporta modificazioni alla tariffa massima delle imposte di consumo prevista dall'articolo 95 del testo unico.

Tali modificazioni consistono:

a) nella trasformazione dell'attuale aliquota *ad valorem* (10 per cento) relativa alla voce « acque gassate, acque minerali da tavola, naturali e artificiali », in aliquote specifiche che vanno da un minimo di lire 550 ad un massimo di lire 1.100 per ettolitro;

b) nell'istituzione dell'unica voce « bevande gassate non alcoliche » — che si stabilisce di tassare con l'aliquota specifica di lire 2.100 per ettolitro — in luogo della vigente eguale voce suddivisa nelle due sottovoci « a base di succhi naturali di frutta » e « altre », rispettivamente tassate al 10 per cento ed al 25 per cento del valore; nonché della unica voce « sciroppi » — che si propone di tassare con l'aliquota specifica di lire 3.000 per ettolitro — in luogo della vigente

eguale voce suddivisa nelle due sottovoci « a base di succhi naturali di frutta » o « altri », rispettivamente tassate al 10 per cento e al 25 per cento del valore.

La eliminazione delle due richiamate sottovoci, nelle quali attualmente sono divise le bevande gassate non alcoliche e gli sciroppi, è consigliata dalla difficoltà pratica di far luogo, nei confronti dei generi considerati, alla discriminazione imposta dalla vigente tariffa.

La proposta trasformazione delle attuali aliquote *ad valorem* in aliquote specifiche nel settore delle bevande analcoliche trae origine dalla circostanza che tali bevande, pur essendo mediamente cedute ai consumatori ad un prezzo non sempre inferiore e spesso sensibilmente superiore a quello del vino comune, sono attualmente colpite in misura di gran lunga più lieve rispetto al detto prodotto, il cui costo di produzione non è certo meno gravoso di quello delle bevande gassate o delle acque minerali.

Codesta sperequazione discende principalmente dal fatto che, mentre il vino è tassato con aliquota specifica, le bevande analcoliche sono attualmente tassate con aliquota *ad valorem*, cosicchè è lasciato alle Commissioni provinciali previste dall'articolo 22 del testo unico il compito sostanziale di fissarne concretamente il tasso di imposizione. Tanto vero che, su scala nazionale, un litro di vino sconta l'imposta nella misura media di circa lire 18 per litro (tenuto conto delle supercontribuzioni) mentre le bevande analcoliche la scontano in ragione di lire 6 per litro (del pari tenuto conto delle supercontribuzioni), e ciò, nonostante che le aliquote attuali oscillino, come si è accennato, dal 10 al 25 per cento del valore.

Dall'esame obbiettivo della illustrata situazione di fatto, chiaramente si evince che la proposta revisione delle aliquote relative alle bevande in discorso corrisponde ad un giusto criterio di perequazione tributaria ed alle esigenze della vastissima categoria economica interessata alla coltivazione della vite ed al commercio del vino.

Viene aggiunta, infine, al numero 4 la voce « televisori » a quelle preesistenti, in armo-

nia con l'articolo 7 del presente disegno di legge.

Art. 15. — Si prevede, con questo articolo, l'adeguamento della tariffa dell'imposta sul valore locativo.

Come è noto, l'imposta è attualmente applicata, giusta la tabella annessa all'articolo 102 del testo unico per la finanza locale, con aliquote progressive dal 5 al 9 per cento, per scaglioni di valori imponibili determinati, sulla base degli affitti dell'anteguerra, in cinque categorie per ciascuna classe di Comuni. Ciò riesce particolarmente gravoso per i contribuenti, poichè gli imponibili, per effetto della svalutazione monetaria, risultano allineati sul livello più alto dell'anzidetta tabella, onde, in pratica, sono tassati tutti con l'aliquota del 9 per cento.

Si provvede, pertanto, a maggiorare i valori locativi della tabella in base al coefficiente 10: in misura, cioè, pressochè corrispondente all'indice medio di rivalutazione dei canoni di locazione soggetti al regime vincolistico, agli effetti della imposizione reale.

Nelle disposizioni transitorie, l'articolo 27 stabilisce le modalità per consentire la generale revisione dei valori locativi.

Art. 16. — Si sopprimono le particolari disposizioni recate dal quinto comma dell'articolo 104 del testo unico per la finanza locale per la determinazione del valore locativo delle abitazioni a fitto bloccato, in quanto superate dall'aggiornamento dei valori locativi previsto dal precedente articolo 15.

Art. 17. — Si adegua ai correnti valori la misura massima della riduzione dell'imposta sul valore locativo per ogni figlio a carico, elevandola dalle attuali lire 100 alire 1.000.

Art. 18. — Esso è inteso a perequare l'onere dell'imposta sul bestiame.

Attualmente l'aliquota dell'imposta è stabilita in via generale, nella misura dell'uno per cento del valore medio di ciascuna specie di bestiame; misura elevata al 2 per cento per gli animali pecorini e suini, nonchè per i cavalli, muli ed asini non appartenenti alle aziende agricole.

Questa diversa misura dell'imposizione, mentre non trova obiettivamente fondate ragioni d'essere in rapporto alle specie di animali che ne sono oggetto, determina una più accentuata pressione fiscale, particolarmente per gli animali pecorini, nelle zone ad economia agricola più arretrata, dove appunto le limitate risorse del suolo non consentono l'allevamento di bestiame grosso.

La stessa discriminazione, poi, dà luogo, riguardo ai cavalli, muli ed asini, a molteplici controversie, non essendo sempre agevole l'individuazione del requisito richiesto dalla legge per la tassazione più elevata di tali animali, e cioè la non appartenenza ad aziende agricole.

Appare, quindi, opportuno uniformare sul livello più basso (uno per cento) la misura dell'imposta in parola, onde perequarne l'onere su tutti i possessori di bestiame.

Tale provvedimento le cui ripercussioni fiscali debbono ritenersi contenute in modesti limiti, si risolverà indirettamente a prevalente beneficio delle zone depresse, favorendo soprattutto i piccoli allevatori di bestiame ovino di tali zone.

Nello stesso tempo, allo scopo sempre di attuare una migliore distribuzione dell'imposta, si stabilisce che, qualora sia possibile discriminare, ai fini della valutazione, diverse razze di bestiame della stessa specie, il valore medio imponibile sia determinato per ciascuna delle razze medesime.

Art. 19. — L'articolo 278 del testo unico per la finanza locale, che prevede la composizione della Commissione comunale per lo esame dei ricorsi, concernenti l'applicazione di tributi locali, dispone che i membri della Commissione debbono avere i requisiti richiesti dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, per la nomina a Consigliere comunale, senza, peraltro, prevedere alcuna incompatibilità tra l'ufficio di Assessore municipale e quello di componente la Commissione stessa.

L'applicazione di tale norma ha dato luogo, in pratica, a dubbi circa l'incompatibilità tra i due uffici anzidetti, dato che, a' sensi dell'articolo 276 del citato testo unico, spetta

alla Giunta municipale di predisporre, con apposita deliberazione, le variazioni da introdursi nei ruoli per l'esercizio successivo e la formazione dei ruoli delle imposte e tasse di nuova istituzione.

Il dubbio appare più che fondato, essendo evidente che, per ragioni di coerenza, l'Assessore che ha preso parte alla formazione del ruolo, e quindi alla iscrizione in esso degli imponibili, non potrebbe manifestare un diverso avviso, quale componente la Commissione di prima istanza in sede di esame dei ricorsi presentati avverso l'accertamento degli imponibili stessi.

Di qui l'esigenza di statuire esplicitamente l'incompatibilità tra l'ufficio di componente la Commissione e quello di Assessore municipale.

Art. 20. — Con questa norma, si è ritenuto opportuno prevedere la soppressione di alcuni tributi comunali minori (cioè delle imposte sulle vetture e sui domestici, sui pianoforti e sui biliardi), della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e delle prestazioni d'opera obbligatorie

Il provvedimento trova la sua ragione di essere nella riconosciuta esigenza di snellimento del sistema tributario locale, per eliminare quei tributi di scarsa base impositiva che colpiscono separatamente redditi, i quali già costituiscono — o concorrono a costituire — l'imponibile di altri tributi (quali le imposte sui domestici e sui pianoforti rispetto all'imposta di famiglia; l'imposta sui biliardi e sulle macchine per caffè rispetto all'imposta di licenza) e si risolvono, di conseguenza, in un'effettiva duplicazione di imposte.

Trattasi, del resto, di tributi il cui limitato gettito non giustifica il costo di accertamento e di riscossione, e che, viceversa, inaspriano il contribuente per la loro molteplicità o per il carattere ormai superato dai tempi (si guardi alle prestazioni d'opera), inducendolo ad instaurare defatiganti procedure contenziose.

Art. 21. — Esso conferisce al Ministero delle finanze la facoltà di erogare, sulle quote comunali e provinciali di compartecipa-

zione al provento dell'I.G.E., delle tasse automobilistiche e dell'addizionale E.C.A., acconti provvisori — entro il limite di sicurezza dei due terzi — in attesa della liquidazione definitiva.

In tal modo, accogliendosi i voti più volte avanzati dagli enti locali, si consentirà la tempestiva erogazione dei fondi in parola, sul cui introito, a scadenze periodiche, gli enti stessi debbono poter contare per far fronte con pari tempestività, alle spese, senza ricorrere a quelle onerose anticipazioni cui oggi sono costretti per esigenze di cassa, dovute in parte al ritardo con cui ricevono i fondi anzidetti.

Con lo stesso articolo si deroga la norma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda i pagamenti da farsi sui fondi delle compartecipazioni, rispetto ai quali non possono valere i limiti di importo stabiliti in via generale dalla predetta disposizione.

Artt. 22-24-25. — Il decreto Presidenziale 9 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno demanda alla Giunta provinciale amministrativa la competenza ad autorizzare supercontribuzioni per il ripiano dei disavanzi di bilanci deficitari dei Comuni fino a 20.000 abitanti, nonché, supercontribuzioni a favore delle Province, dei Comuni capoluoghi e di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti, limitatamente però ad aliquote determinate.

Tale decentramento viene contemplato anziché agli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale (riguardanti appunto l'adozione di provvedimenti eccezionali per il ripiano di bilanci deficitari dei Comuni e delle Province) all'articolo 306 dello stesso testo unico (che, come è noto, prevedeva l'autorizzazione della sovrimposta entro il terzo limite e l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa dei bilanci non deficitari), ingenerando il dubbio che le supercontribuzioni che la Giunta provinciale amministrativa autorizza, a norma appunto di detto articolo, non siano subordinate al verificarsi delle parti-

colari condizioni di bilancio ipotizzate ai cennati articoli 332 e 336, con tutte le conseguenze che discendono circa le spese facoltative, i mutui, eccetera.

Allo scopo di eliminare ogni dubbio al riguardo e di rispettare, al tempo stesso, la sostanza del provvedimento di decentramento, le norme che stabiliscono la competenza della Giunta in ordine ai Comuni e alle Province deficitarie vengono trasferite agli articoli 332 e 336, ed armonizzate con l'articolo 6 del presente disegno di legge, circa il blocco delle supercontribuzioni.

A tale razionale sistemazione della complessa materia si provvede, appunto, con gli articoli 22, 24 e 25.

Art. 23. — Con tale articolo si armonizza il secondo comma dell'articolo 320 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale, modificato dall'articolo 4 del decreto Presidenziale 9 agosto 1954, n. 968, con il citato articolo 6 del disegno di legge in esame.

Art. 26. — Questa norma, conferma il carattere di definitività ai provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale; ammette, peraltro, in conformità del precetto costituzionale, il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato, abbreviandone i termini e semplificando le formalità del relativo giudizio.

L'articolo prevede, altresì, il ricorso al Ministro dell'interno contro i provvedimenti adottati dalle Giunte provinciali amministrative, nella materia di cui trattasi e disciplina le modalità della decisione.

Art. 27. — L'articolo 27 detta norme transitorie per consentire ai Comuni, limitatamente al primo anno di attuazione della presente legge, di applicare l'imposta sul valore locativo in base ai valori ed alle aliquote stabilite con la tabella annessa all'articolo 15 del presente disegno di legge.

A tale scopo, vengono congruamente protratti i termini perentori stabiliti dagli articoli 273 e 276 del testo unico per la finanza locale per l'adozione, rispettivamente, delle tariffe e della deliberazione della Giunta

comunale approvativa della matricola d'imposta, in modo da permettere all'ente impositore una revisione della materia imponibile, aggiornandola alla situazione attuale ed adeguandola alla nuova scala di valori imponibili.

Parimenti, si consente — ove occorra — la formazione di ruoli speciali per la riscossione delle partite d'imposta revisionate, onde evitare motivi di ritardo nella percezione del tributo.

Art. 28. — Come si è accennato all'inizio della presente relazione, l'unito disegno di legge esclude, dall'intervento straordinario dello Stato previsto nell'articolo 5, terzo comma, nei confronti dei Comuni non capoluogo di Provincia, i Capoluoghi e le Amministrazioni provinciali, nei riguardi dei quali il Governo sta esaminando le misure eccezionali da sottoporre al più presto al Parlamento.

Costituisce, pertanto, misura di cautela la proroga, disposta con l'articolo in esame per un triennio, delle disposizioni relative all'assunzione di mutui per il pareggio dei bilanci. Di essa potranno eccezionalmente giovare anche quei Comuni minori che, nonostante le varie misure per loro previste, non riuscissero a conseguire il predetto pareggio: ipotesi che il Governo si augura possa non realizzarsi in alcun caso.

L'ultimo comma estende a taluni cespiti, in aggiunta a quelli tradizionali, la validità a garantire i mutui predetti nei confronti degli Istituti mutuanti.

Art. 29. — Nel quadro della riforma della finanza locale sembra che non si debba assolutamente prescindere da una rivalutazione dei redditi patrimoniali degli enti locali, per adeguarli alla attuale situazione monetaria ed economica del Paese, dato che la rivalutazione risultante da una recente statistica si limita al parametro 30 nei confron-

ti dell'anteguerra, mentre è risaputo che il parametro effettivo di rivalutazione si aggira sui 60-70.

Lo stesso problema, del resto, è stato impostato dal Governo, per i beni patrimoniali fruttiferi dello Stato, in occasione della preparazione del bilancio di previsione per lo esercizio 1957-58.

A tale scopo è stata prevista, con l'articolo 29, una revisione straordinaria degli inventari, al fine di mettere le Amministrazioni in grado di procedere ad una rigorosa valutazione di tutti gli elementi patrimoniali, per ottenere il massimo rendimento.

S'intende che la revisione dei fitti dei fondi rustici ed urbani dovrà tener conto delle particolari disposizioni di legge che attualmente ne regolano la durata contrattuale e l'ammontare dei canoni.

Art. 30. — Disposizione analoga è stata già inserita nella legge 12 febbraio 1958, n. 30, concernente il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1957 e 1958, data l'opportunità di un particolare controllo sulle gestioni degli enti deficitari, sia per affiancare l'azione degli organi tutori locali, sia per addivenire a concrete proposte, intese a ricondurre all'equilibrio i bilanci degli enti locali.

Gli accertamenti ispettivi, poi, potranno agevolare l'attenuazione di sperequazioni nell'applicazione dei tributi da parte di enti locali che presentino analoghe caratteristiche e, nello stesso tempo, assicurare che la azione fiscale sia condotta in modo da conseguire, dai tributi medesimi, il massimo rendimento.

Particolare cenno si è ritenuto di fare alla facoltà di disporre consorzi obbligatori per servizi che possono essere gestiti in comune da più Enti, poichè, spesso, soltanto male intese rivalità di campanile impediscono di pervenire a questa più economica forma di gestione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I Comuni e le Province che non sono in grado di assicurare al loro bilancio di previsione il pareggio fra le entrate effettive ordinarie e straordinarie ricorrenti e le spese effettive ordinarie e straordinarie ricorrenti, aumentate delle rate di ammortamento dei mutui e di altri debiti in estinzione, devono limitare la propria attività ai compiti istituzionali tassativamente previsti dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 333, e successive modificazioni, nonchè da leggi speciali.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1959, sono trasferiti a carico dello Stato:

a) le quote di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei servizi antincendi, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338;

b) le spese sostenute dalle Province per i locali degli uffici di Prefettura per l'alloggio dei prefetti, per i locali degli uffici provinciali, dei commissariati e delle delegazioni suburbane di Pubblica Sicurezza e degli uffici distaccati di Pubblica Sicurezza istituiti nei Comuni già sedi di sottoprefettura. qualora si tratti di locali presi in fitto dalle Province, lo Stato subentra a queste, dalla data predetta, nei relativi contratti.

Con inizio dalla stessa data, lo Stato contribuisce alle spese per l'istruzione pubblica statale attualmente di pertinenza dei Comuni e delle Province, ai sensi degli articoli 91 e 144 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 333, e successive modificazioni ed aggiunte, escluse quelle relative alla costruzione e manutenzione degli edifici scolastici e quelle previste dai numeri 11, 12, 13 lettera f), dell'articolo 91 e dai numeri 4, 6, 7 e 8 lettera e), dell'articolo 144 del medesimo testo unico.

Agli effetti del precedente comma, lo Stato corrisponde annualmente, per ogni unità della popolazione scolastica accertata nell'anno precedente, una somma pari al rapporto tra le spese effettivamente sostenute dal complesso dei Comuni e delle Province nell'esercizio 1958, per singole categorie di istituti di istruzione, ed il rispettivo numero di alunni nell'anno scolastico 1957-1958.

L'erogazione delle quote capitarie di cui al precedente comma sarà limitata, per gli esercizi finanziari dal 1959-1960 al 1962-1963, rispettivamente, al 20, 40, 60 ed 80 per cento.

Art. 3.

Le somme che saranno corrisposte ai Comuni ed alle Province a norma dell'articolo precedente dovranno essere destinate esclusivamente ai servizi ai quali si riferiscono e di esse dovrà essere tenuto conto separato.

I criteri e le modalità per la determinazione e la erogazione delle somme anzidette saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro.

Art. 4.

All'articolo 261 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« Le tariffe dei servizi pubblici sono stabilite in relazione ai costi di esercizio, ivi compresi l'ammortamento degli impianti fissi e mobili e l'accantonamento per i fondi di riserva ».

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni, dal 1° gennaio 1959, i mutui concessi ai Comuni ed alle Province per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso.

Restano fermi il saggio di interesse e tutte le altre condizioni della concessione originaria.

L'onere per l'ammortamento dei mutui contratti dai Comuni non capoluogo di Provincia per il titolo di cui al primo comma, per gli esercizi finanziari fino al 1958 incluso, è assunto dallo Stato.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1959, le supercontribuzioni applicabili a norma degli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificati dai decreti del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e 20 gennaio 1955, n. 289, non possono eccedere le misure seguenti: 350 per cento e 300 per cento, rispettivamente per i Comuni e le Province, della sovrimposta sui terreni al limite massimo; 500 per cento dell'addizionale sui redditi agrari; 100 per cento delle aliquote e tariffe massime delle altre imposte e tasse.

Restano ferme le disposizioni che regolano l'applicazione di supercontribuzioni alle imposte di consumo e che le vietano nei confronti dell'imposta di famiglia, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, della relativa addizionale provinciale, della sovrimposta sui fabbricati e dell'imposta sul bestiame. Tale divieto è esteso, altresì, al contributo di fognatura, con effetto dalla data indicata nel primo comma.

Art. 7.

La voce « mobili » di cui all'articolo 20, primo comma, del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « mobili, grammofoni, apparecchi radio, radiogrammofoni e televisori ».

Art. 8.

L'articolo 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e

successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'applicazione delle imposte deve essere contenuta entro i limiti indicati nella tariffa di cui all'articolo 95.

« L'imposta può essere graduata per uno stesso genere di merci o derrate secondo la qualità ed il pregio di esse, fermi in ogni caso restando le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dalle Commissioni di cui ai successivi comma quinto e sesto.

« Per le imposte sul vino, sul mosto e sulla uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalità stabilita nell'articolo 96.

« Le tariffe, da adottarsi senza limiti di tempo, debbono uniformarsi alle classificazioni e qualificazioni stabilite dalla Commissione nazionale di cui al successivo comma relativamente ai generi imponibili in esse previsti, e non possono essere modificate che mediante deliberazioni del competente organo comunale, debitamente approvate.

« Le classificazioni e le qualificazioni dei generi imponibili vengono effettuate entro il 30 settembre di ogni anno da una Commissione nazionale nominata dal Ministro per le finanze, presieduta dal Sottosegretario di Stato per le finanze e della quale fanno parte: un rappresentante per ognuna delle tre Confederazioni generali dell'industria, del commercio e dell'agricoltura; tre funzionari addetti ai servizi delle imposte di consumo, da scegliere fra quelli all'uopo designati dai Comuni delle classi A, B, e C; un funzionario del Ministero dell'interno ed uno del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a quella di direttore di Divisione od equiparata. Le funzioni di segretario sono assolve da un funzionario della carriera direttiva del Ministero delle finanze.

« Ai fini dell'applicazione delle imposte stabilite sul valore, questo è determinato, nell'ottobre di ogni anno, sulla media dei prezzi dei dodici mesi precedenti, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto, presieduta dall'Intendente di finanza e della quale fanno parte: un rappresentante del Comune capoluogo, designato dal Consiglio comunale; due rappresentanti degli altri Co-

muni della Provincia, designati dal Consiglio provinciale; un rappresentante della Camera di Commercio, designato dalla Presidenza della Camera; un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale; un rappresentante dell'Ispettorato provinciale agrario. Le funzioni di segretario sono assolte dal Capo dell'ufficio statistica della Camera di commercio.

« La suddetta determinazione può essere fatta per gruppi di Comuni, secondo le condizioni locali di produzione e di commercio.

« Per le merci i cui prezzi risultino uniformi nella generalità dei Comuni, il valore è determinato nel settembre di ogni anno e secondo i criteri indicati nel precedente sesto comma, dalla Commissione nazionale anzidetta.

« Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nella tariffa, il Comune stabilisce in cifra concreta l'aliquota dell'imposta per unità di misura, applicabile dal successivo primo gennaio.

« Qualora i valori determinati dalla Commissione provinciale non corrispondano alla realtà di mercato, il Comune può ricorrere al Ministro delle finanze per ottenere la rettificazione ».

Art. 9.

L'articolo 37 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di consumo sugli animali da macello bovini, ovini, caprini, suini ed equini si riscuote esclusivamente a tariffa all'atto della macellazione.

« Per le carni provenienti da altri Comuni o dall'estero si applicano le norme degli articoli 33, 34, 35 e 36.

« L'imposta sul pesce fresco, nei Comuni privi di mercato ittico all'ingrosso, si riscuote all'atto dell'introduzione nel territorio dei medesimi.

« Nei Comuni muniti di mercato ittico all'ingrosso, l'imposta si riscuote all'uscita del prodotto dal mercato, mediante liquidazione da fare a carico dei dettaglianti acquirenti; in tali Comuni il trasportatore del pesce fre-

sco deve versare una cauzione, pari al presunto ammontare dell'imposta, all'atto dell'introduzione del prodotto nel territorio dei Comuni medesimi, cauzione da restituire dopo l'avvenuta introduzione del prodotto stesso nel mercato ittico all'ingrosso ».

Art. 10.

Il quinto comma dell'articolo 40 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'obbligo della bolletta di accompagnamento non ricorre per i dolciumi, il cacao ed il cioccolato; per le profumerie ed i saponi fini; per i mobili, i grammofoni, gli apparecchi radio, i radiogrammofoni ed i televisori; per i dischi per grammofoni; per le pelliccerie; per i generi compresi nel secondo comma dell'articolo 20. I Comuni hanno facoltà di stabilire nei propri regolamenti le modalità necessarie al controllo ed alla percezione del tributo ».

Art. 11.

Il terzo comma dell'articolo 42 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, da ultimo modificato con l'articolo 1 della legge 26 giugno 1954, n. 457, è sostituito dal seguente:

« Salve le limitazioni stabilite dal regolamento e fatta eccezione per le bevande vinose e per gli animali da macello, l'amministrazione delle imposte di consumo può effettuare la riscossione mediante convenzione di abbonamento con singoli contribuenti ».

Art. 12.

I primi quattro comma dell'articolo 44 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« La riscossione delle imposte sui dolciumi, il cacao e il cioccolato; sulle profumerie ed i saponi fini; sui grammofoni, gli appa-

recchi radio, i radiogrammofoni ed i televisori; sui dischi per grammofoni; sulle pellicerie e sui generi elencati nel secondo comma dell'articolo 20, è effettuata mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale. Tuttavia, in relazione alle esigenze locali e previa autorizzazione del Ministro delle finanze, il Comune, con deliberazione consiliare, può disporre la riscossione a tariffa anche nei confronti dei generi contemplati nel presente comma.

« Il Comune, con deliberazione consiliare soggetta alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può determinare che la riscossione, fatta eccezione per le bevande vinose e per gli animali da macello, sia effettuata nel proprio territorio mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale anche per gli altri generi previsti dalla tariffa, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, relative alla distribuzione del prodotto che rendano la riscossione a tariffa particolarmente difficile e dispendiosa.

« La riscossione con abbonamento obbligatorio di carattere particolare è applicabile da parte dell'Amministrazione delle imposte di consumo, previa deliberazione della Giunta municipale, nei casi indicati nel regolamento. In ogni caso, l'imposta sulle bevande vinose e sugli animali da macello si riscuote a tariffa.

« Degli abbonamenti intervenuti, il Comune deve dare annualmente congrua pubblicità ».

Art. 13.

Il secondo comma dell'articolo 46 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« All'Amministrazione postale è dovuto un compenso a titolo di rimborso spese, pari al 10 per cento delle imposte riscosse sui pacchi postali ».

Art. 14.

Alla tariffa massima delle imposte di consumo di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

1) la voce « Acque gassate, acque minerali da tavola, naturali o artificiali » è sostituita dalle seguenti:

« Acque gassate in bidoni o sifoni o comunque somministrate alla mescita	HI. 550
Gassose in bottiglia anche se dolcificate e colorate, ivi comprese le « spume »	HI. 1.100
Acque minerali da tavola naturali o artificiali	HI. 850 »

2) le voci « Bevande gassate non alcoliche » e « Sciroppi », distinte nelle sottovoci a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

« Bevande gassate non alcoliche	HI. 2.100
Sciroppi	Ql. 3.000 »

3) la nota (4) relativa alle voci « Bevande gassate non alcoliche » e « Sciroppi » è soppressa;

4) la sottovoce « Grammofoni, radio, radiogrammofoni » è sostituita dalla seguente:
« Grammofoni, radio, radiogrammofoni, televisori: 10 per cento del valore ».

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 102 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« L'imposta è commisurata al valore locativo dei locali indicati nell'articolo precedente con aliquote progressive dal 5 al 9 per cento in conformità alla seguente tabella »:

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSE DI COMUNI	1ª Categoria aliquota massima 5 %	2ª categoria aliquota massima 6 %	3ª categoria aliquota massima 7 %	4ª categoria aliquota massima 8 %	5ª categoria aliquota massima 9 %
Classe A: Valore Locale . . .	fino a L. 100.000	da L. 100.001 a L. 200.000	da L. 200.001 a L. 400.000	da L. 400.001 a L. 800.000	oltre L. 800.000
Classe B: Valore Locale . . .	fino a L. 80.000	da L. 80.001 a L. 160.000	da L. 160.001 a L. 320.000	da L. 320.001 a L. 640.000	oltre L. 640.000
Classe C: Valore Locale . . .	fino a L. 70.000	da L. 70.001 a L. 140.000	da L. 140.001 a L. 280.000	da L. 280.001 a L. 560.000	oltre L. 560.000
Classe D: Valore Locale . . .	fino a L. 50.000	da L. 50.001 a L. 100.000	da L. 100.001 a L. 200.000	da L. 200.001 a L. 400.000	oltre L. 400.000
Classe E: Valore Locale . . .	fino a L. 40.000	da L. 40.001 a L. 80.000	da L. 80.001 a L. 160.000	da L. 160.001 a L. 320.000	oltre L. 320.000
Classe F: Valore Locale . . .	fino a L. 30.000	da L. 30.001 a L. 60.000	da L. 60.001 a L. 120.000	da L. 120.001 a L. 240.000	oltre L. 240.000
Classe G: Valore Locale . . .	fino a L. 20.000	da L. 20.001 a L. 40.000	da L. 40.001 a L. 80.000	da L. 80.001 a L. 160.000	oltre L. 160.000
Classe H: Valore Locale . . .	fino a L. 15.000	da L. 15.001 a L. 30.000	da L. 30.001 a L. 60.000	da L. 60.001 a L. 120.000	oltre L. 120.000
Classe I: Valore Locale . . .	fino a L. 10.000	da L. 10.001 a L. 20.000	da L. 20.001 a L. 40.000	da L. 40.001 a L. 80.000	oltre L. 80.000

Art. 16.

Il quinto comma dell'articolo 104 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 17.

Il limite di riduzione dell'imposta sul valore locativo, di cui al primo e all'ultimo comma dell'articolo 107 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni e aggiunte, è elevato a lire mille per ogni figlio a carico.

Art. 18.

L'articolo 126 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'imposta è ragguagliata ad un'aliquota percentuale non superiore all'uno per cento del valore medio di ciascuna specie di bestiame, determinato di anno in anno dalla Commissione provinciale di cui al precedente articolo 22.

« Per il bestiame della stessa specie, ma di razze diverse, il valore medio deve essere determinato per ognuna delle razze ».

Art. 19.

All'articolo 278 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'articolo 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficio di componente la Commissione è incompatibile con quello di assessore municipale ».

Art. 20.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione della presente legge, cessano di avere applicazione:

a) l'imposta sulle vetture e sui domestici;

b) l'imposta sui pianoforti e sui biliardi;

c) la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

d) le prestazioni d'opera, contemplate e disciplinate dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 21.

Alle scadenze fissate per il pagamento delle quote spettanti ai Comuni e alle Provincie sul provento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché sui tre quinti del provento dell'addizionale ai vari tributi erariali, comunali e provinciali, di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare acconti provvisori, entro il limite di due terzi delle quote medesime, salvo conguaglio a liquidazione definitiva.

Per i pagamenti totali o parziali delle quote di cui al precedente comma, si provvede con ordini di accreditamento, qualunque ne sia l'importo, anche in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 22.

L'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 3 del decreto presidenziale 9 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale relative all'approvazione delle sovrimposte fondiari sono pubblicate integralmente all'albo pretorio per otto giorni. Durante lo stesso termine, il bilancio rimane depositato in segreteria a disposizione del pubblico. Le deliberazioni del

Consiglio provinciale, sono, inoltre, inserite per sunto nel « Foglio degli annunci legali della Provincia ».

« Qualsiasi contribuente può reclamare alla Giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni concernenti l'applicazione delle sovrimposte.

« Il termine per la presentazione del reclamo è di venti giorni decorrenti dall'ultimo della pubblicazione all'albo pretorio, per le deliberazioni comunali, e da quello dell'inserzione nel « Foglio annunci legali », per quelle provinciali.

« Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono date, tanto per i Comuni quanto per le Province, dalla Giunta provinciale amministrativa.

« La Giunta provinciale amministrativa esamina la regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle Amministrazioni interessate per le eventuali controdeduzioni, decide sui reclami ed apporta al bilancio le modificazioni necessarie per assicurare il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo nei riguardi delle singole spese a norma degli articoli 314, 320 e 321.

« Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, a cura delle Amministrazioni interessate, sono pubblicate all'albo pretorio per otto giorni; quelle relative alle Province, sono, inoltre, inserite per sunto nel « Foglio degli annunci legali ».

« Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di venti giorni, al Ministro dell'interno, da parte del Prefetto delle Amministrazioni interessate e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune o della Provincia.

Per le amministrazioni interessate, il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria; per i contribuenti decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al sesto comma.

« I decreti del Ministro dell'interno sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono definitivi e contro di essi è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato. Tutti i ter-

mini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti alla metà.

« La Sezione pronuncia in Camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato ».

Art. 23.

Il secondo comma dell'articolo 320 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 4 del decreto presidenziale 9 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Qualora trattisi di stanziamenti che impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente sono deferite, per le Province che applicano eccedenze superiori al 200 per cento sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni ed al 300 per cento sulla aliquota massima della addizionale sui redditi agrari, alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 24.

L'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 5 del decreto presidenziale 9 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dal sesto e settimo comma del presente articolo, sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei Comuni che nonostante l'applicazione della sovrimposta fondiaria fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte dall'articolo 256 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, non riescono a conseguire il pareggio fra le entrate effettive ordinarie e straordinarie ricorrenti e le spese effettive ordinarie e straordinarie ricorrenti aumentate delle rate di ammortamento dei mutui e di altri debiti in estinzione.

« Alla stessa Commissione è demandata, altresì, l'approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, nonchè l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.

« In sede di approvazione dei bilanci, la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'articolo 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione di Comuni ad altri contermini anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.

« Essa può, inoltre, rivedere le tariffe delle imposte e i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale, e promuovere le modificazioni necessarie.

« Può, infine, in casi eccezionali, imporre, nella misura strettamente indispensabile per il pareggio del bilancio, ulteriori eccedenze della sovrimposta fondiaria sui terreni, e di altri tributi, sempre entro i limiti massimi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

« Per i Comuni appartenenti alle ultime quattro classi dell'articolo 11 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che non siano capoluoghi di Provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

« Sono altresì, demandate alla Giunta provinciale amministrativa le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale per i Comuni capoluoghi di provincia e per quelli delle prime cinque classi di cui al citato articolo 11, che conseguano il pareggio del bilancio con l'applicazione di eccedenze fino al 200 per cento sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni, al 300 per cento sulla aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, al 50 per cento delle tariffe massime delle imposte di consumo e delle altre imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, con le esclusioni di legge.

« Il Sindaco è responsabile della esecuzione dei provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale e della Giunta provinciale amministrativa, adottati a' sensi del presente articolo ».

Art. 25.

L'articolo 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 6 del decreto presidenziale 9 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dal sesto comma del presente articolo, sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci delle Province, che, nonostante l'applicazione della sovrimposta fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte dall'articolo 256 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, non possono conseguire il pareggio fra le entrate effettive ordinarie e straordinarie ricorrenti e le spese effettive ordinarie e straordinarie ricorrenti aumentate delle rate di ammortamento dei mutui e di altri debiti in estinzione.

« Alla stessa Commissione è demandata, altresì, l'approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, nonchè l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.

« In sede di approvazione dei bilanci, la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'articolo 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori.

« Essa può, inoltre, rivedere i regolamenti provinciali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale, e promuovere le modificazioni necessarie.

« Può, infine, in casi eccezionali, imporre nella misura strettamente indispensabile per il pareggio del bilancio, ulteriori eccedenze della sovrimposta fondiaria sui terreni e di

altri tributi, sempre entro i limiti massimi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

« Per le Provincie che riescono a conseguire il pareggio di cui al primo comma con l'applicazione di eccedenze fino al 200 per cento sul terzo limite della sovrimposta fondiaria sui terreni ed al 300 per cento sulla aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

« Il Presidente dell'Amministrazione provinciale è responsabile della esecuzione dei provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale e della Giunta provinciale amministrativa, adottati a' sensi del presente articolo.»

Art. 26.

Dopo l'articolo 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è inserito il seguente:

Art. 336-bis. — « I provvedimenti adottati dalla Commissione centrale per la finanza locale, a norma del presente Capo, sono definitivi. Contro di essi è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti alla metà.

« La Sezione pronuncia in Camera di Consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

« Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, adottati a norma del presente Capo, è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, coi termini e le modalità previste dall'articolo 306.

« Il Ministro dell'interno decide con decreto, da adottarsi di concerto col Ministro delle finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale ».

L'ultimo comma dell'articolo 334 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è soppresso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Per la prima attuazione dell'articolo 15, si applicano le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 2, da riferirsi all'anno 1959.

Art. 28.

Nei riguardi dei Comuni e delle Provincie che non riescano a conseguire il pareggio economico dei bilanci, nonostante l'applicazione della presente legge e dei provvedimenti eccezionali previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituiti dagli articoli 24 e 25 della presente legge, sono prorogate, per il triennio 1959-1961, le disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, con le modalità ivi previste per l'esercizio 1958.

Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari all'uopo designati sono autorizzati ad accettare, a garanzia dei mutui concessi ai Comuni ed alle Provincie, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e sull'addizionale provinciale alla detta imposta.

Art. 29.

I Comuni e le Provincie sono tenuti ad effettuare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, ed a provvedere alla loro rivalutazione con deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Qualora i fitti dei fondi rustici ed urbani risultino inadeguati al valore dei fondi stessi, le Amministrazioni interessate provvedono, entro il termine di cui al primo comma,

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla loro revisione, con l'osservanza delle disposizioni vigenti; in mancanza, provvede il prefetto in via sostitutiva.

Art. 30.

I Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro possono disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli enti defici-tari, al fine di determinare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi e di

promuovere i provvedimenti necessari per eliminarle od attenuarle, ivi compresa la co-stituzione di consorzi obbligatori con altri enti, per servizi che possono essere assolti più economicamente in comune.

Art. 31.

Sono abrogate tutte le disposizioni con-trarie od incompatibili con la presente legge.